



**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA**

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 18	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta ORDINARIA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **20.00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
BOCCHIO SIMONE	No	Si
TARMANINI SANDRA	Si	No
BACCOLO MARCO	Si	No
UBERTI SERENA	Si	No
CORRENDO ETTORE ANTONIO	Si	No
MARGINI ELISA	Si	No
RIZ ISABELLE	Si	No
ZAMBARDA ELIA	Si	No
SERAFINI LUCA	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
BACCOLO AMADIO	Si	No
Totale	12	1

Partecipa il Segretario comunale **DOTT. ROBERTO MINARELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra **UBERTI SERENA** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 1 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 06.06.2023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

Sono presenti 12 (dodici) Consiglieri comunali

Presidente del Consiglio: Sono le ore 20.00, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale del 6 giugno 2023 e passo subito la parola per l'appello al Segretario Comunale Dottor Roberto Minarelli che saluto e ringrazio di essere qua in questo suo primo Consiglio Comunale con noi.

Segretario Comunale: grazie Presidente e buona sera a tutti. Il Segretario procede con l'appello. Assente Giustificato Bocchio Simone.

Mettiamo a verbale che è presente la dottoressa Cobelli Monica, responsabile dell'Area Finanziaria per le materie di competenza della sua area.

Presidente del Consiglio: passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI), in conformità alla deliberazione Arera n. 15/2022. Esame ed approvazione". Relaziona il Consigliere Correndo Ettore Antonio.

Consigliere Correndo Ettore Antonio: Il Consigliere introduce l'argomento della Tariffa dei Rifiuti (intervento che viene riportato interamente nel punto successivo all'ordine del giorno) per poi procedere con il Regolamento Tari, oggetto del primo punto.

Le indicazioni dettate da Arera in tema di qualità sono un obiettivo cui tendere e dare seguito, per evitare sanzioni. Le modifiche al regolamento cercano di riconciliare, per quanto possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie, con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e devono rispettare 2 principi:

- a) la legalità, che dà prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- b) l'autonomia organizzativa del Comune, che recepisce la delibera 15/2022.

I principali ambiti su cui sono intervenute le modifiche sono:

1 - LA "RICHIESTA" PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La modifica del regolamento su questo punto tende ad evitare una duplicazione di adempimenti a carico del contribuente ed a fare coincidere la richiesta di attivazione del servizio con la dichiarazione Tari il cui termine resta di 90 giorni dalla data di inizio della detenzione o possesso dell'immobile. Resta fermo il termine del 30 giugno dell'anno successivo per i casi di mancata regolamentazione da parte dei Comuni.

2 - MODALITA' PER LE RICHIESTE ED I RECLAMI DELLE SOMME CHE SI ADDEBITANO

Nel caso si verificano richieste di rettifica degli importi già addebitati dai Comuni, invece di "rettifica", si deve parlare di "liquidazione del rimborso per importo non dovuto". Per questo motivo il contribuente deve comunicare la modalità con cui vuole fare il rimborso e la erogazione del rimborso avviene con un atto amministrativo successivo.

3 - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E SOLLECITO DEI PAGAMENTI

Per il versamento della Tari e il sollecito del pagamento, Il regolamento deve assicurare almeno una modalità di pagamento del tributo gratuita, con un altro metodo (es, il modello F24) anche se il Comune ha adottato il pagamento tramite sistema PagoPa. Rimane la norma che prevede la rateizzazione delle somme dovute in un minimo di due rate semestrali e ciò secondo quanto prevede la legge 147/2013, articolo 1, comma 688.

4 - AVVISI BONARI TARI - RATEIZZAZIONE

Per la rateizzazione che riguarda gli avvisi bonari non sussiste alcun obbligo normativo di recepimento di tale prescrizione, in quanto questa è una facoltà discrezionale del Comune. La rateizzazione dell'avviso bonario è una deroga ai termini di versamento che vengono stabiliti dalle delibere comunali, recependo le indicazioni di Arera per dare la disponibilità di tale facilitazione, indicandone le condizioni.

E' tutto Grazie per l'attenzione.

Presidente del Consiglio: Prego Consigliere Serafini.

Consigliere Serafini Luca: grazie Presidente colgo l'occasione del regolamento per sottoporre all'attenzione del Consiglio comunale una questione che ho già sollevato durante la conferenza dei capigruppo. Per quanto riguarda il regolamento nulla da eccepire, anche perché si tratta di un regolamento tipo proposto dalla nostra Società dei servizi che è Garda Uno, quindi è praticamente approvato da tutti i comuni che aderiscono alla società tuttavia durante la conferenza dei capigruppo avevo segnalato la esigenza di vedere se c'era la possibilità di svolgere degli approfondimenti per disciplinare i bed and breakfast e le case vacanza e attività similari, perché naturalmente queste attività stanno prendendo piede in maniera cospicua. Io ho verificato il dato riportato nel DUP e, se il dato è aggiornato, queste attività sono 166. Chiaramente queste attività fanno concorrenza alle altre strutture ricettive classiche e chiaramente sono attività che per quanto riguarda la produzione di rifiuti svolgono il loro ruolo. Il nostro regolamento attuale prevede che siano considerate utenze domestiche e vengano considerati come numero di occupanti il numero dei componenti il nucleo familiare unitamente al numero massimo di posti letto autorizzati. Chiaramente nel nostro sistema attuale vige il principio che chi inquina paga, quindi conseguentemente sarebbe anche opportuno a prescindere dal fatto che l'attività venga svolta in forma professionale o non professionale e a prescindere dalle categorie catastali in cui sono inserite queste unità abitative di considerare questo aspetto, la produzione di rifiuti quindi mi sono già rapportato con Ettore e, lo dico come suggerimento, è necessaria un'attività di approfondimento e di studio su come disciplinare queste cose. Un tema assolutamente complesso tanto più che ha indotto il Governo a fare la famosa legge Venezia, che è il decreto legge 50/2022 che ha dato la possibilità al Comune di Venezia e solo al comune di Venezia di misurare nel contesto della strumentazione urbanistica di stabilire dei limiti massimi prevedendo anche delle possibilità di diminuire le strutture perché faccio questo ragionamento perché chiaramente venendo meno questo tipo di attività viene meno l'offerta sul territorio per chi vuole rimanere sul nostro territorio. I ragazzi vedono meno la possibilità di accedere ad affitti perché chiaramente l'attività vacanze è più lucrativa meno impegnativa anche dal punto di vista fiscale e quindi oggettivamente trovano difficoltà a trovare degli appartamenti e di conseguenza gli affitti delle case aumentano, aumentano anche il valore delle case, tutto il meccanismo implica a cascata un impoverimento del tessuto sociale e quindi abbandono del nostro territorio. Ecco perché chiedevo se poteva essere preso in considerazione questo studio, non dubito che si prenderà a cuore anche questa situazione è chiaro che per poter intervenire bisogna intervenire a livello regolamentare, grazie.

Presidente del Consiglio: Grazie, prego Consigliere Correndo.

Consigliere Correndo Ettore Antonio: mi sono preso la libertà di andare sul web dove ho recuperato la nota di commento IFEL. Il Consigliere dà Lettura della nota di commento IFEL del 15 marzo 2016 *"La quantificazione della tariffa rifiuti per i bed & breakfast"*.

Consigliere Serafini Luca: per fare una sintesi deve essere valutata una tariffa differenziale, è tutto da definire ma è necessario.

Presidente del Consiglio: possiamo passare al voto o ci sono altri interventi?

Non essendoci osservazioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

VISTI,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATI altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *“... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale *“... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

RICHIAMATA la deliberazione n.15/2022/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;

- l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

CONSIDERATO che:

- il predetto TQRIF, aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019 ed ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul medesimo territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente, ai fini della riduzione della quota variabile;

CONSIDERATO che il Comune di San felice del Benaco applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;

CONSIDERATO che la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO che si rende opportuno modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.7.2021, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento della deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DATO INOLTRE ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 26 maggio 2023 (prot. n. 5217 del 27.05.2023) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Presidente del Consiglio: procediamo quindi con il voto, prego signor Segretario.

Con voti espressi in forma palese da dodici Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto:

- favorevoli n. 12 (dodici): n. 8 (otto) di maggioranza Zuin Simone, Baldo Bruno, Baccolo Marco, Tarmanini Sandra, Uberti Serena, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa, Riz Isabelle, n. 2 (due) della lista "San Felice, Portese, Cisano per Passione" Serafini Luca e Zambarda Elia e n. 2 (due) della lista "San Felice Portese Cisano Civica Vivere Robusti Simona e Baccolo Amadio;
- contrari n. 0 (zero);
- astenuti n. 0 (zero);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), in conformità alla deliberazione ARERA n.15/2022. Allegato 1 e Allegato 2 Nuclei di antica formazione (NAF) da estratto planimetrico dello strumento urbanistico vigente;
2. di dare atto che lo stesso Regolamento (Allegato 1) entra in vigore il 1° gennaio 2023;
3. di abrogare tutte le norme del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché del precedente regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI) in contrasto con il presente regolamento;
4. di dare atto del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che dà il seguente esito:

- favorevoli n. 12 (dodici): n. 8 (otto) di maggioranza Zuin Simone, Baldo Bruno, Baccolo Marco, Tarmanini Sandra, Uberti Serena, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa, Riz Isabelle, n. 2 (due) della lista "San Felice, Portese, Cisano per Passione" Serafini Luca e Zambarda Elia e n. 2 (due) della lista "San Felice Portese Cisano Civica Vivere Robusti Simona e Baccolo Amadio;
- contrari n. 0 (zero);
- astenuti n. 0 (zero);



DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

178505 .018 5 5



Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
ZUIN SIMONE



Il Presidente
UBERTI SERENA



Il Segretario comunale
DOTT. ROBERTO MINARELLI



REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi, **23 GIU. 2023** all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi



Il Segretario Comunale
DOTT. ROBERTO MINARELLI

